

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
Provincia di Vicenza
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI



REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE
I.U.C.
imu- tasi- tari

INDICE

CAPITOLO I – DISCIPLINA GENERALE “IUC” IMPOSTA UNICA COMUNALE Imu-Tasi-Tari

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Funzionario Responsabile del tributo
- Art. 3. Dichiarazione
- Art. 4. Riscossione
- Art. 5. Modalità di versamento
- Art. 6. Scadenze di versamento
- Art. 7. Versamenti minimi
- Art. 8. Versamento rateale
- Art. 9. Accertamento, sanzioni ed interessi
- Art.10. Riscossione coattiva
- Art.11. Rimborsi
- Art.12. Contenzioso
- Art.13. Disposizioni di rinvio
- Art.14. Entrata in vigore

CAPITOLO II – REGOLAMENTO “IMU” IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

- Art.15. Oggetto del Regolamento
- Art.16. Assimilazioni all'abitazione principale
- Art.17. Determinazione del valore delle aree fabbricabili
- Art.18. Esenzioni ed esclusioni dall'imposta
- Art.19. Riduzioni
- Art.20. Versamento
- Art.21. Compensazione
- Art.22. Istituti deflattivi del contenzioso
- Art.23. Attività di controllo
- Art.24. Incentivi per il personale addetto
- Art.25. Disposizioni finali

CAPITOLO III – REGOLAMENTO “TASI” TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

- Art.26. Oggetto del Regolamento
- Art.27. Presupposto della tassa
- Art.28. Base imponibile
- Art.29. Esclusioni
- Art.30. Esenzioni
- Art.31. Soggetti passivi
- Art.32. Indicazione analitica servizi indivisibili

CAPITOLO IV – REGOLAMENTO COMPONENTE “TARI” TASSA SUI RIFIUTI

- Art.33. Oggetto del Regolamento
- Art.34. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art.35. Soggetto attivo
- Art.36. Soggetti passivi
- Art.37. Gestione e classificazione dei rifiuti

- Art.38. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art.39. Definizione di locali ed aree scoperte
- Art.40. Locali e aree scoperte non soggetti alla tassa
- Art.41. Produzione di rifiuti speciali non assimilati
- Art.42. Determinazione della base imponibile
- Art.43. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art.44. Determinazione della tariffa
- Art.45. Articolazione della tariffa
- Art.46. Periodi di applicazione del tributo
- Art.47. Tariffa per le utenze domestiche
- Art.48. Occupanti le utenze domestiche
- Art.49. Obbligazione tributaria
- Art.50. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art.51. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art.52. Scuole statali
- Art.53. Tariffa giornaliera
- Art.54. Tributo provinciale
- Art.55. Riduzione per le utenze domestiche
- Art.56. Riduzione per le utenze non domestiche stagionali
- Art.57. Riduzioni per il recupero
- Art.58. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art.59. Esenzioni
- Art.60. Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art.61. Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
- Art.62. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art.63. Poteri del Comune
- Art.64. Riscossione e controllo dei versamenti
- Art.65. Clausola di adeguamento
- Art.66. Disposizione transitoria
- Art.67. Entrata in vigore e abrogazioni

all. A) al Regolamento "TARI" :Categorie di utenze non domestiche

all. B) al Regolamento "TARI": Delibera assimilazione rifiuti

CAPITOLO I
Disciplina generale “IUC” Imposta unica comunale
Imu-Tasi-Tari

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art.52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta unica comunale “**IUC**” nel Comune di Piovene Rocchette in attuazione dell' art.1, commi 639 e seguenti, della Legge n.147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) e s.m.i.
2. La **IUC** si compone dell'**imposta municipale propria IMU**, del **tributo sui servizi indivisibili TASI** e della **tassa sui rifiuti TARI**.

Articolo 2
Funzionario Responsabile del tributo

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale.

Articolo 3
Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine di 60 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il sessantesimo giorno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, in sede di prima applicazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES.

Articolo 4
Riscossione

1. La IUC nelle sue componenti IMU-TASI- TARI è applicata e riscossa dal Comune .

Articolo 5

Modalità di versamento

1. Il versamento della IUC è effettuato :
 - per l'Imu e la Tasi secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (cosiddetto modello F24) nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
 - per la TARI secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (cosiddetto modello F24) ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Articolo 6

Scadenze di versamento

1. Le scadenze dei pagamenti dell' IMU sono quelle fissate per legge :
16 giugno per l'acconto e **16 dicembre** per il saldo.
2. Ai sensi dell'art.1, comma 688 della Legge n.147/2013 e s.m.i. il pagamento della TASI e della TARI è stabilito come segue :
 - il versamento della **TASI** è fissato in numero due rate, con scadenza **16 giugno** e **16 dicembre**.
 - il versamento della **TARI** è fissato in tre rate, con scadenza **30 Aprile - 31 Agosto e 31 Ottobre**.
3. **Per l'anno 2014 il versamento della TARI è fissato in due rate scadenti il 31 Agosto e il 31 Ottobre.**
4. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

Articolo 7

Versamenti minimi

1. Ai sensi dell'art.1, comma 168, della Legge n.296/2006 l'importo minimo al di sotto del quale non sussiste l'obbligo del versamento e del rimborso viene fissato in € 12,00.

Articolo 8

Versamento rateale

1. L'Ufficio può concedere, su richiesta motivata del contribuente, il versamento rateale del tributo dovuto a seguito dell'attività di accertamento.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del versamento dell'imposta, come indicato nell'avviso di accertamento.
3. E' ammesso l'utilizzo degli istituti previsti dagli artt.14, 4° comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.473 e 17, 2° comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.472 (definizione agevolata), anche quando venga concessa la rateazione del tributo complessivamente dovuto, a condizione che si provveda al versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate.

4. Per tributo complessivamente dovuto si intende il tributo o il maggior tributo accertato, risultante dall'avviso di accertamento interessante una o più annualità, notificato al contribuente, comprensivo degli interessi maturati nonché dell'importo delle sanzioni irrogate.
5. Il versamento può essere ripartito in un massimo di 8 rate bimestrali di pari importo per somme fino a euro 3.000,00 ovvero in un massimo di 12 rate bimestrali di pari importo, qualora le somme dovute siano superiori a euro 3.000,00.
6. La prima rata deve essere versata entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, al fine di usufruire del beneficio della riduzione delle sanzioni per l'adesione all'accertamento; le rate bimestrali nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun bimestre successivo.
7. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale, decorrenti dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata fino alla scadenza di ogni singola rata.
8. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade sia dal beneficio della definizione agevolata di cui alle disposizioni di legge citate nel precedente comma 3, sia dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo, compresa la sanzione intera, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
9. Il tardivo pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta l'irrogazione della sanzione per tardivo pagamento prevista dall'art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, commisurato all'importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali, tranne il caso in cui il contribuente si avvalga del ravvedimento di cui all'art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.472, entro il termine di pagamento della rata successiva.
10. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
11. Per la rateazione o dilazione di pagamento in caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente, si applicano le disposizioni del Regolamento comunale per la definizione dell'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente.

Articolo 9

Accertamento, sanzioni ed interessi

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art.13 del D.Lgs. n. 472/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art.17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00;

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all'invio di eventuale questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
7. Sulle somme dovute a titolo di IUC si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge n. 296/2006.
9. Per incentivare le attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'attività di accertamento dell'imposta unica comunale IUC (imu, tasi e tari), potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se ed in quanto previsto dalla normativa in materia, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 10 **Riscossione coattiva**

1. In mancanza di adempimento all'eventuale avviso di accertamento d'ufficio emesso dal Comune, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle norme vigenti.

Art. 11 **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 8, comma 7, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 12 **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 13
Disposizioni di rinvio

1. Al presente regolamento si applicano le norme previste dal Regolamento generale delle entrate e dal Regolamento per l'accertamento con adesione vigenti in questo Comune.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

Articolo 14
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

CAPITOLO II

Regolamento componente “IMU” imposta municipale propria

Articolo 15

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, disciplina la componente **IMU** (imposta municipale propria) di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni e tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare previsto dalla Legge n.147/2013.
2. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili all'imposta.

Articolo 16

Assimilazioni all'abitazione principale

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, una unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7:
a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto *da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari* a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Articolo 17

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
2. Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, orientare l'attività di controllo dell'ufficio e ridurre l'insorgere del contenzioso, la Giunta Comunale può determinare, con specifico provvedimento, periodicamente e per zone omogenee, i valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
3. I valori determinati per anno di riferimento, valgono anche per gli anni successivi , qualora non si deliberi diversamente nei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
4. Nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato o versato l'imposta per un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2. del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta pagata a tale titolo.
5. A norma dell'art.36, comma 2, del Decreto Legge n.223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Articolo 18

Esenzioni ed esclusioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articolo 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 in quanto il Comune di Piovene Rocchette è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n.9 del 14 giugno 1993;
 - h) gli immobili **posseduti e utilizzati** dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n.222;
 - i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n.133;
 - l) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
 - m) sono esenti **esclusivamente per la quota d'imposta di spettanza del Comune**, i fabbricati posseduti e utilizzati dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) costituite a norma del D.Lgs. n. 460/1997 destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché dalle attività di cui all'art.16, lettera a) della Legge n. 222/1985 (attività di religione o di culto dirette all'esercizio del culto e alla cura della anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana).
2. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. L'imposta, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, non si applica:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Articolo 19

Riduzioni

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento :
 - a) per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 42/2004;
 - b) per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, che comporta come conseguenza la cessazione dell'erogazione dei pubblici servizi. In particolare, si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.31, comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978 n.457, al fine di consentire il superamento delle condizioni di inagibilità o inabitabilità.
2. Qualora il fabbricato sia costituito da più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d'uso, ove risultino inagibili o inabitabili singole unità immobiliari, le riduzioni d'imposta sono applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero fabbricato.
3. L'inabitabilità o inagibilità può essere accertata in uno dei seguenti modi alternativi :
 - a) mediante dichiarazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Piovene Rocchette, previo sopralluogo, le cui spese sono a carico del proprietario richiedente;
 - b) da parte del contribuente medesimo con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 445 del 28.12.2000, su apposito modulo predisposto dal Comune;

4. Nell'ipotesi descritta al comma 3, lettera b), il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, a mezzo di perizia con spese a carico del proprietario.
5. Sono, altresì, considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero, di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
6. La riduzione dell'imposta è applicabile dalla data della dichiarazione del tecnico incaricato o della dichiarazione sostitutiva.

Articolo 20

Versamento

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera l), del D.Lgs. 446/97, i versamenti IMU effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'IMU relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento e a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Articolo 21

Compensazione

1. E' ammessa la compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente per l'imposta in oggetto, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, purché autorizzata dalla sottoscrizione del Responsabile del tributo.
2. Il contribuente può chiedere di estinguere parzialmente o totalmente l'obbligazione tributaria utilizzando il diritto al rimborso. A tal fine dovrà indicare nella domanda di rimborso il credito che intende utilizzare per la compensazione nonché la scadenza entro cui intende effettuare la compensazione stessa.

Articolo 22

Istituti deflattivi del contenzioso

1. Ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 446/1997 e dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs.23/2011, si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 19.06.1997, n. 218 .
2. Sono altresì applicabili, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D. Lgs. n. 218/1997.

Articolo 23

Attività di controllo

1. Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

Articolo 24
Incentivi per il personale addetto

1. Per effetto di quanto previsto dall'art. 59, primo comma, lettera p), del D. Lgs. 446/97 e dal comma 6 dell'art.14 del D.Lgs. n.23/2011, una percentuale del gettito conseguente all'attività di accertamento dell'imposta, viene destinata alla corresponsione di compensi incentivanti a favore del personale addetto all'Ufficio Tributi.
2. La dotazione del fondo di cui al comma precedente verrà stabilita in sede di adozione del Bilancio di previsione, mentre la misura dei compensi verrà stabilita dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

Articolo 25
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento, relativo alla componente IMU della IUC, sostituisce il precedente Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria di cui alla Delibera C.C. n. 19 del 26 giugno 2012.

CAPITOLO III

Regolamento componente “TASI” tributo sui servizi indivisibili

Articolo 26

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la componente **TASI** (tributo sui servizi indivisibili) dell'Imposta unica comunale IUC, prevista dall'art.1 commi dal 669 al 679 e 681 della Legge n.147/2013 e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

Articolo 27

Presupposto della tassa

1. Il presupposto impositivo della **TASI** è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Articolo 28

Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU .
2. Non vengono applicate le detrazioni previste per l' IMU, salvo diversa previsione normativa statale.

Articolo 29

Esclusioni

1. Sono esclusi dalla Tasi :
 - i terreni agricoli.

Articolo 30

Esenzioni

1. Sono esenti dalla Tasi :
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articolo 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n.222 (attività religiose), ferma restando la disciplina degli utilizzi misti delineata dall'art.91- bis del D.L. 1/2012.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 31 Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 dell'art.1, della Legge n.147/2013. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. L' **occupante**, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura del **30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI.

La restante parte è corrisposta dal **titolare del diritto reale** sull'unità immobiliare.

Articolo 32
Indicazione analitica servizi indivisibili

1. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta, è effettuata annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale.

CAPITOLO IV

Regolamento componente “TARI” tassa sui rifiuti

Articolo 33

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la componente **TARI** (*Tassa sui rifiuti*) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta unica comunale “IUC” prevista dall'art.1 commi dal 641 al 668 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i, al DPR n.158/1999 e s.m.i., al regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti adottato da questo Ente, nonchè alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 34

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali e/o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Articolo 35

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 36

Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. Potranno, a richiesta, essere attivate utenze condominiali, con obbligo di denuncia e pagamento ricadenti sull'amministratore.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per

i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 37

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art.183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui detentore di disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'art.184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua,
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'art.184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fiumi;
6. I rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Articolo 38

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio i rifiuti come definiti quantitativamente e qualitativamente dalla deliberazione n. 44 del 3 Giugno 1998 (Allegato sub. B al presente regolamento), provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. Il tributo non è dovuto in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (c.661, art.1 – Legge n. 147/2013).

Articolo 39

Definizione di locali ed aree scoperte

1. Si intendono per :
 - a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Articolo 40

Locali e aree scoperte non soggetti alla tassa

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte :
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, quali ad esempio :
 - Utenze domestiche
 - *locali privi di utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o non arredati;*
 - *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
 - *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche e vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori ;*
 - *locali adibiti a cantine, soffitte, ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza inferiore a metri 1,50;*

Utenze non domestiche

- locali dove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 38 comma 3 del presente regolamento;
 - locali adibiti al culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso; a tal fine sono considerati adibiti al culto, purché connessi a culti riconosciuti dalla legge, le chiese, le cappelle e i locali in cui si esercita la catechesi, con esclusione delle abitazioni dei ministri di culto e dei locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art.1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- d) aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili delle utenze non domestiche (ad eccezione delle aree scoperte operative) quali parcheggi, cortili, giardini, ecc.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione .
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 41
Produzione di rifiuti speciali non assimilati

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, non sono soggetti alla tassa a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

<i>categoria di attività</i>	<i>% di abbattimento della superficie</i>
Laboratori dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
Laboratoi di analisi	15%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie	20%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Autoriparatori, elettrauto, distributori carburanti, Gommisti, carrozzerie	30%

3. Per eventuali attività non considerate nella tabella, si fa riferimento a criteri di analogia.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione la tipologia di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER,

allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 42

Determinazione della base imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n.147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Successivamente al completamento delle anzidette procedure, la superficie imponibile sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale.
2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, al netto, cioè, dei muri perimetrali e dei muri interni. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. Sono esclusi i locali o parte di essi con altezza non superiore a m.1,50;
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Articolo 43

Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2003, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. n. 158/1999, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. A norma del comma 655, art.1 della Legge n. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui al comma 683, art.1 della Legge n. 147/2013 per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Articolo 44

Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Articolo 45 **Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è articolata nelle fasce di *utenza domestica* e di *utenza non domestica*, quest' ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
2. La tariffa è composta da una *quota fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una *quota variabile*, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a , all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 46 **Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

Articolo 47 **Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di

- cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 48 **Occupanti le utenze domestiche**

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. n.158/1999.
2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione, o per le nuove utenze alla data di iscrizione ai registri anagrafici, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf/badanti che dimorano presso la famiglia.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune come residenti in una determinata unità abitativa non vengono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata in una unità.
5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, si assume come numero di occupanti quello di un'unità ogni 50 mq. di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Articolo 49 **Obbligazione tributaria**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal *primo giorno del bimestre solare successivo* a quello in cui ha inizio l'utenza.

2. L'obbligazione tributaria cessa *il bimestre successivo* a quello in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 61.

Articolo 50

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A) al presente Regolamento "TARI".
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste viene, di regola, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT, relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, come risultante dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Articolo 51

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 52

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente, è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 53

Tariffa giornaliera

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%; la tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche .
5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 54

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Articolo 55

Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella **quota fissa e nella quota variabile**, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni :
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: **riduzione del 30 %** ;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: **riduzione del 30%** ;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo : **riduzione del 30%**;

2. Alle utenze domestiche che attivano modalità di smaltimento che favoriscono il compostaggio della frazione umida dei rifiuti, a mezzo di apposito compostatore o a mezzo di accumulo in concimaia, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una **riduzione del 30%** sulla parte **variabile** della tariffa. Per beneficiare della riduzione la concimaia deve essere conforme alle caratteristiche stabilite dall'art.14 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani.
3. La riduzione di cui al comma precedente viene applicata su presentazione di apposita istanza.
4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano di **dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di effettiva sussistenza delle condizioni fruizione**, qualora debitamente dichiarate o documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, o in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 56

Riduzioni per le utenze non domestiche stagionali.

1. La tariffa si applica in misura **ridotta del 30%** , sia **nella parte fissa che nella parte variabile**, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il quarto e il quinto comma dell'articolo 55.

Articolo 57

Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati, prodotti nei locali tassati, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «*recupero*» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. E' concessa una **riduzione del 10%** del tributo, tanto nella **parte fissa quanto nella parte variabile**, alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani tramite soggetti abilitati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purchè il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta, calcolata come prodotto tra il

coefficiente KD della categoria tariffaria di competenza e la superficie assoggettata a tributo. I materiali ammessi al recupero, per i quali viene riconosciuta la riduzione, sono identificati dai seguenti codici CER :

CODICE CER	DESCRIZIONE
150101	Imballaggi in carta e cartone
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150106	Imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi in vetro
200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200140	Metallo
020110	Rifiuti metallici
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
170401	Rame, bronzo, ottone
170402	Alluminio
170407	Metalli misti
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
200138	Legno, diverso di quello di cui alla voce 200137
150102	Imballaggi in plastica, polistirolo
070213	Rifiuti plastici
200139	Plastica
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

4. La riduzione viene concessa su richiesta/dichiarazione dell'interessato, corredata dalla documentazione idonea a dimostrare la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'anno solare, da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti assimilati.

Alla richiesta/dichiarazione dovrà essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art.193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle

normative vigenti. E' facoltà del Comune richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.

Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti, per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

Articolo 58

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del **20 per cento della tariffa**, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Nelle zone del territorio comunale in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad avvalersi del servizio pubblico di nettezza urbana usufruendo dei contenitori vicini.
3. Il tributo è dovuto nella misura del **40 per cento della tariffa**, per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

Articolo 59

Esenzioni

1. Ai sensi dell'art.1, comma 660 della Legge n.147/2013, sono esenti dalla TARI le abitazioni occupate da persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate; tali situazioni dovranno essere certificate dal Servizio Assistenza del Comune.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 60

Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. La somma delle riduzioni non può comunque eccedere il **60%** del tributo.

Articolo 61

Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso (reperibili anche sul sito internet), **entro 60 giorni successivi** all'inizio, variazione o cessazione dell'utenza.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
Non comporta obbligo di dichiarazione la modifica dei componenti il nucleo familiare dei soggetti residenti.
5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o recupero d'ufficio.

Articolo 62

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

Articolo 63 **Poteri del Comune**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può :
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Sindaco, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo, quella pari all' 80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 64 **Riscossione e controllo dei versamenti**

1. Il Comune riscuote la TARI in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate scadenti : **il 30 Aprile - 31 Agosto e 31 Ottobre.**
2. La tassa comunale per l'anno di riferimento è versata al Comune :
 - tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n.241 (modello F24);
 - tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso interbancari e postali.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre

del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di sollecito. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà ad inviare avviso di accertamento con l'applicazione della sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 9, comma 2, del capitolo I Disposizioni generali del presente Regolamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Articolo 65 **Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 66 **Disposizione transitoria**

1. Per l'anno 2014 la tassa sarà pagata in due rate scadenti rispettivamente :
 - *al 31 Agosto 2014;*
 - *al 31 Ottobre 2014.*

Articolo 67 **Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge n.147/ 2013 è soppressa a partire del 1° gennaio 2014, l'applicazione della TARES. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ALLEGATO A) al Regolamento “TARI”

Categorie di utenze non domestiche

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche > 5000

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche e istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquario
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe :parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night-club



COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

PROVINCIA DI VICENZA



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 0044 di Reg .

N. 6567 di Prot.

L'annò millenovecentonovantotto _____, il giorno tre _____
del mese di giugno _____, nella solita sala delle adunanze.

Convocato dal Sindaco con lettera di invito n. 6336 in data 2.06.98 fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito in sessione ordinaria seduta pubblica, convocazione urgente il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. PANOZZO Ruggero e con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. CAPORRINO Dr. Antonio.

Fatto l'appello risultano presenti:

PANOZZO Ruggero	P	OMENETTO Renato	P
MAGNI Maurizio	P	BERTEZZOLO Antonio	P
GROTTO Pierangelo	P	PANOZZO Giorgio	P
RENON Eva	P	D'ADAM Antonia	P
GIORDANI Giancarlo	P	ZAMPIERI Franco	A
DAL SANTO Giorgio	A	D'ADAM Bianca	A
BORIERO Giuseppe	P	LEVATO Samuele	A
DE RUSSI Teresa	A		
MARTINI Riccardo	P		
DE PRETTO Nicola	A		

Presenti n. 011 Assenti n. 006

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

O G G E T T O

ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PE
RICOLOSI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ECONOMICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore alle Finanze Sig. Giordani Giancarlo, in merito all'oggetto;

PREMESSO :

che l'art. 17, comma 3, della legge comunitaria 24.4.98, n. 128, con effetto dal 22.05.1998, abroga i commi 1 e 2 dell'art. 39 della precedente legge comunitaria n. 146 del 22.02.1994, in virtù dei quali erano considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli indicati al punto 1, punto 1.4.1., lett. a) della deliberazione 27/7/1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del DPR n. 915/1982, cioè i rifiuti propri delle attività economiche, compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco predetto;

che, a seguito dell'abrogazione delle disposizioni sopracitate, viene meno l'assimilazione legale prima prevista, per cui qualora non si procedesse all'assimilazione oggetto del presente atto, i rifiuti precedentemente ritenuti urbani ordinari, sarebbero da qualificare speciali, con la conseguente intassabilità, ai sensi dell'art. 62, comma 8, del D.LGS. 507/98, delle superfici ove di regola si producono, per struttura e destinazione, i predetti rifiuti speciali che, dalla medesima data, non dovrebbero essere quindi conferiti al servizio pubblico ma avviati allo smaltimento o al recupero dagli operatori economici a proprie spese;

PRESO ATTO della circolare 7/5/98, n. 119/E con la quale il Ministero delle Finanze suggerisce al Comune (al fine di evitare una rilevante perdita di gettito, che può non trovare adeguata compensazione nel venir meno dei costi relativi al servizio attualmente reso dagli operatori economici per i rifiuti già assimilati per legge, sia per la persistenza dei costi generali e fissi sia per la difficoltà dell'immediato riequilibrio tariffario) di avvalersi del potere di assimilazione, ripristinato con l'art. 21, comma 2, lett. g), del D.Lgs. n. 22/97 e ora, dopo l'abrogazione dell'art. 39 in questione, esercitabile sulla base delle norme regolamentari e tecniche vigenti (citata deliberazione del Comitato Interministeriale 27/7/1984) in attesa delle nuove disposizioni artt. 18, comma 2, lett. d) e 57 comma 1, del D.Lgs. n. 22/1997);

OSSERVATO ancora che la nuova disciplina di cui al precitato art. 21, prescrive che un apposito regolamento tecnico stabilisce espressamente l'assimilazione dei rifiuti non pericolosi delle varie attività economiche, senza la possibilità di un'assimilazione implicita desumibile dalla statuizione delle delibere regolamentari e tariffarie riguardanti la tassa, e che, nell'impossibilità temporanea di



adottare siffatto regolamento tecnico (ancora non è stata data attuazione al disposto dell'art. 48, comma 2, lett. d) del D.lgs. 22/1997, che attribuisce alla competenza dello Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione), si rende necessario e urgente procedere all'assimilazione tuttora secondo i criteri e nei limiti di cui alle più volte citata deliberazione interministeriale;

RILEVATA la propria competenza ;



AVUTI i prescritti pareri favorevoli a termini dell'art. 53 - 1° comma - della legge 8 giugno 1990, n.142 ed il parere di conformità alle norme dell'ordinamento espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 17 comma 68 lett. c) della L. 15.05.1997, n. 127 espressi sulla proposta di delibera in data odierna e riportati a conferma in calce alla presente;

CON VOTI FAVOREVOLI 10 e ASTENUTI 1 (D'Adam Antonia) espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di prendere atto di quanto disposto dall'art. 17, comma 8, dalla legge comunitaria 1995/97, n. 128, del 24.4.1998, con la quale viene abrogata la vigente assimilazione ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del comitato interministeriale del 27.7.1984;
- 2) di dichiarare ,con effetto dall'entrata in vigore della legge comunitaria precisata, l'assimilazione ai rifiuti urbani, elencati al comma 2) lett. a), c) d) ed f) dell'art. 7 del D.LGs. 22/97, ai fini del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi , di cui al precisato comma 2, lettera b), aventi una composizione merceologica analoga a quella dei predetti, o comunque costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n. 1, punto 1.1.1., lett. a) della deliberazione interministeriale sopra richiamata e riportati nell'elenco, così come modificato , allegato al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo;
- 3) di precisare che restano esclusi dell'assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'art. 48, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 22/97;



ELENCO ALLEGATO A)

Classificazione dei rifiuti assimilati agli urbani

Condizioni qualitative

imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);

contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)

sacchi, e sacchetti di carta e plastica, fogli di carta, plastica o cellophane;

cassette, palletts;

accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;

frammenti e manufatti di vimini e sughero

paglia e prodotti di paglia;

scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;

fibra di legno e pasta di legno, anche umida purchè palabile

ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta

feltri e tessuti non tessuti

pelle e similpelle;

resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

rifiuti ingombranti; ○

imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi sclastici e minerali e simili

moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere

materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)

frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati



manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

nastri adesivi

cavi e materiale elettrico in genere

pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate

scarti vegetali in genere, (erbe, fiori, piante, verdure,) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di trebbiatura) e simili

accessori per l'informatica.



PARERI ART.53 - 1° COMMA - LEGGE 8.6.1990, N.142


Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Funzionario Responsabile
P. A. Dal Brun




Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
R. Panozzo



IL SEGRETARIO COMUNALE
A. Caporriano




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal - 5 GIU. 1998

Piovene R.tte. 145 GIU 1998



Il Segretario Comunale
Caporriano Dot. Antonio




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesposta deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune, è pervenuta al Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Vicenza - in data 8/6/98 al nr. 965 e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti, provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 17, comma 40 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Piovene Rocchette, li - 8 LUG. 1998



Il Segretario Comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE CAP.
Caporriano Dr. Antonio



E' fotocopia conforme
all'originale.

li 18 NOV. 1998



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Giacomelli Stefano)

